

## ***STATUTO ASSOCIAZIONE ALUMNI ALTEMS***

### **ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE**

1.1 E' costituita in Roma, ai sensi degli artt. 14 e ss del Codice Civile e del DPR 10 febbraio 2000 nr. 361, una Associazione denominata ASSOCIAZIONE ALUMNI ALTEMS, regolata dalle seguenti norme.

1.2 L'Associazione ha sede legale a Roma, in L.go F. Vito 1 e la sua durata è illimitata.

1.3 Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze anche all'estero.

### **ART. 2 – SCOPO E OGGETTO**

2.1 L'Associazione persegue, di concerto con l'Università Cattolica del S. Cuore (di seguito UCSC o Ateneo) - ALTEMS, la missione di essere una forza positiva della società capace di mobilitare le energie migliori delle persone cresciute professionalmente e culturalmente all'interno del mondo UCSC. L'Associazione Alumni Altems intende realizzare una comunità di Alumni che contribuisca, attraverso progetti, attività, studi e scambi, allo sviluppo e alla valorizzazione dell'università, degli studenti e della società civile, in accordo con i valori fondanti dell'Ateneo. Nello svolgimento della missione, l'Associazione Alumni Altems intende favorire lo sviluppo dei rapporti culturali e professionali tra gli Associati al fine di accrescere e rafforzare la base associativa e collaborare al mantenimento dei contatti fra gli Alumni ALTEMS, i Soci (come definiti al successivo art. 5), l'Università Cattolica del S. Cuore - ALTEMS e le altre Scuole dell'UCSC. L'Associazione non ha scopo di lucro, né diretto, né indiretto.

2.2 Per tali motivi, qualunque modifica sostanziale di scopo e/o oggetto dell'Associazione, oltre che delle altre disposizioni (nel corso del presente Statuto individuate) dovrà essere approvata dall'assemblea straordinaria degli associati con parere favorevole del Comitato di Gestione ALTEMS; tale parere dovrà essere rilasciato in forma scritta entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta effettuata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

2.3 Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa:

a) realizzare iniziative culturali, anche di interesse professionale, artistiche, ricreative e sportive al fine di diffondere i tradizionali valori dell'UCSC di sviluppo degli studi, della ricerca scientifica e alla preparazione dei giovani alla ricerca, all'insegnamento, agli uffici pubblici e privati e alle professioni libere, informati ai principi del cristianesimo, nel rispetto dell'autonomia propria di ogni forma del sapere, e secondo una concezione della scienza posta al servizio della persona umana e della convivenza civile, conformemente ai principi della dottrina cattolica e in coerenza con la natura universale del cattolicesimo e con le sue alte e specifiche esigenze di libertà;

b) favorire lo scambio di esperienze ed il networking fra gli Alumni;

c) collaborare sia con le Autorità Accademiche UCSC - ALTEMS per favorire un continuo sviluppo dell'Ateneo, sia con le Strutture Organizzative UCSC - ALTEMS per migliorare e potenziare il servizio informativo a favore degli studenti e degli Alumni e dei Soci;

d) fornire sostegno, anche materiale, ai progetti di sviluppo della Cattolica del S. Cuore - ALTEMS con particolare riferimento ai seguenti ambiti: Faculty, Offerta Formativa, Studenti (corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master, dottorati di ricerca, altri corsi), Ricerca, Relazioni con la comunità economica;

e) promuovere le donazioni dei singoli Soci in favore di ALTEMS, con l'obiettivo di creare le condizioni per una raccolta continuativa di risorse;

f) contribuire a conferire visibilità e prestigio a livello nazionale ed internazionale di ALTEMS, anche attraverso premi e benemerienze;

g) provvedere alla realizzazione di servizi esclusivi destinati ai Soci.

L'Associazione potrà, inoltre, ai fini del conseguimento dello scopo associativo: acquisire, locare e cedere beni mobili e immobili; assumere partecipazioni in società di capitali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi, collegati o strumentali a quelli dell'Associazione medesima; istituire, nell'ambito del proprio patrimonio, Fondi il cui reddito sia destinato a specifiche attività coerenti con lo scopo sociale; più in generale potrà svolgere ogni e qualsiasi attività che venga ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.

## ART. 3 – AMBITO DI ATTIVITA'

3.1 L'Associazione potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

3.2 L'Associazione può aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni – anche di altre Università – per il raggiungimento delle proprie finalità.

## ART. 4 – DURATA

4.1 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

## ART. 5 – SOCI

- a) Fondatori
- b) Ordinari
- c) Sostenitori
- d) Onorari
- e) Docenti
- f) Dirigenti

5.1.a Sono Soci Fondatori i soggetti che hanno promosso la nascita dell'Associazione e sottoscritto l'atto di costituzione.

5.1.b Sono Soci Ordinari tutti gli Alumni, ovvero coloro che abbiano conseguito un master o un corso di perfezionamento presso ALTEMS in qualsiasi momento questo sia avvenuto, ammessi all'Associazione dal Consiglio Direttivo ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

5.1.c Sono Soci Sostenitori i Soci ordinari che abbiano versato una quota associativa annuale addizionale, nella misura minima definita dal Consiglio Direttivo.

5.1.d Sono Soci Onorari le persone fisiche che, per loro particolari meriti e/o benemerienze, per loro positiva distinzione nel settore in cui operano, anche senza aver conseguito un titolo presso ALTEMS, vengano designate dal Consiglio Direttivo, con apposita delibera, su proposta del Presidente.

5.1.e Sono Soci Docenti tutti i docenti strutturati ALTEMS che manifestano volontà di adesione. A costoro possono essere aggiunti nominativi specifici delle altre categorie di docenti di ALTEMS, su specifica proposta del Direttore dell'Alta Scuola approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

5.1.f Sono Soci Dirigenti i soggetti con contratto di lavoro subordinato e con qualifica di Dirigente in carica in Università Cattolica del S. Cuore – ALTEMS.

5.2 L'iscrizione all'Associazione è rinnovata automaticamente di anno in anno, con il pagamento della quota associativa annualmente determinata dal Consiglio Direttivo, salvo recesso o esclusione del Socio. Il recesso da parte del Socio in corso anno può essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo in qualunque momento. La quota non è né rimborsabile né rivalutabile, né trasmissibile per causa di morte.

5.3 Il Socio che non provveda al pagamento della quota associativa annua entro la data del 31 marzo decade successivamente a tale data dall'esercizio del diritto di voto, se previsto, e non potrà partecipare ad alcuna attività riservata agli Associati fino alla regolarizzazione della quota medesima.

## ART. 6 – ORGANI E STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

6.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;

g) il Collegio dei Probiviri (se istituito);

h) il Collegio dei Revisori (se istituito);

6.2 Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito.

## ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

7.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede associativa, purché nel territorio italiano.

7.2 L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione entro il 30 Giugno dell'anno successivo del bilancio consuntivo e per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, salvo giustificato motivo. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

7.3 L'Assemblea Ordinaria:

a) approva il bilancio annuale consuntivo;

b) elegge, alla scadenza dei rispettivi mandati il Presidente, i Membri del Consiglio Direttivo, i Membri del Collegio dei Revisori (se istituito) ed i Membri del Collegio dei Probiviri (se istituito);

c) delibera su proposte e argomenti indicati nell'Ordine del Giorno.

7.4 L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega. L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria:

a) delibera in merito alle modifiche dello Statuto e dell'Atto costitutivo; per le modifiche sostanziali dello scopo ed oggetto dell'Associazione nonché per la modifica di aspetti ritenuti di primaria importanza ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo occorrerà il preventivo parere favorevole del Comitato di Gestione ALTEMS quale previsto all'art. 2.2 del presente Statuto.

b) delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione ed alla nomina del liquidatore.

7.5 Le Assemblee sono convocate dal Presidente mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica e pubblicazione sul sito internet, a tutti i Soci aventi diritto di voto da comunicare almeno un mese prima della data stabilita: l'avviso deve contenere oltre all'ordine del giorno anche l'indicazione della data e del luogo della seconda convocazione. Le Assemblee devono anche essere convocate, se richieste da un numero di soci almeno pari a un decimo del numero dei soci aventi diritto al voto come risultante dalle evidenze dell'Associazione, ovvero dal Collegio dei Revisori (se istituito), previa indicazione dell'Ordine del Giorno.

7.6 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci aventi diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. I Soci possono farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, anche tramite posta elettronica, e solamente da altri Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. Non sono cumulabili più di cinque deleghe.

7.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente nel rispetto di quanto previsto all'art. 9; in difetto l'Assemblea nomina un Presidente all'inizio della seduta che deve essere – ove presente almeno uno di essi - un componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori (se istituito) o del Collegio dei Probiviri (se istituito). Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento.

7.8 Ciascun Socio, in regola con il versamento della quota associativa annuale, ha diritto in proprio ad un voto, oltre ai diritti di voto per delega. Il voto è sempre palese, ad eccezione delle votazioni con scheda, secondo quanto stabilito dal Presidente. Il Presidente dell'Assemblea, il quale nel caso provvede alla nomina di due o più scrutatori, provvede alla convalida dei voti ed alla proclamazione dei risultati.

7.9 L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti in proprio o per delega.

7.10 Il bilancio consuntivo approvato ed i verbali saranno pubblicati sul sito dell'Associazione.

## ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 Il Consiglio Direttivo, espressione della volontà assembleare, assolve funzioni di indirizzo e di controllo dell'attività dell'Associazione, indica le linee guida del programma annuale e ne controlla la realizzazione.

8.2 Il Consiglio Direttivo è composto da 6 Membri, oltre il Presidente, che ne è membro di diritto.

Il Presidente è nominato secondo quanto indicato al successivo art. 9.2, mentre i restanti 6 Membri sono nominati in ossequio alle regole che seguono.

I Membri del Consiglio Direttivo diversi dal Presidente sono eletti dall'Assemblea, nell'ambito di un elenco composto dai nominativi di soci che abbiano presentato la propria candidatura. Tutte le candidature dovranno essere presentate entro il 20° (ventesimo) giorno antecedente il giorno previsto per le elezioni mediante deposito delle candidature effettuato in forma scritta e con la firma di accettazione dei candidati, presso la sede dell'Associazione, a mezzo di comunicazione a mano o via posta elettronica o via fax oppure a mezzo di posta raccomandata e saranno soggette a verifica formale da parte del Presidente. In assemblea, ogni Socio avente diritto di voto potrà esprimere un voto per ciascun candidato. Risulteranno eletti i 6 candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti, verrà eletto il Socio candidato più giovane, in primis, di età anagrafica e in seconda istanza, di titolo ALTEMS.

8.3 I Membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili per due sole volte consecutive. Il Consigliere eletto che per qualsiasi causa cessasse anticipatamente il suo mandato è sostituito, per il periodo che residua, dal primo dei non eletti. In mancanza di sostituti, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla prima

Assemblea Ordinaria Annuale, nel corso della quale si provvederà a nomina, in sostituzione di quello cessato, di un Consigliere avente durata in carica pari a quella del Consigliere cessato anticipatamente.

8.4 Il Consiglio Direttivo nomina un VicePresidente, un Tesoriere ed un Segretario, attribuendone le funzioni.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo eventuali altri interessati, con facoltà di intervento, a seconda dell'argomento in discussione. Il Consiglio Direttivo in prorogatio può compiere solamente operazioni di ordinaria amministrazione.

8.5 In particolare, le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi membri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8.6 Il Consiglio Direttivo può costituire un Advisory Board, o altro organo consultivo, se ritenuto opportuno, definendone il mandato e la composizione, nell'ambito della durata del mandato del Consiglio.

8.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l'anno su convocazione del Presidente o del Vicepresidente, o su richiesta di almeno 2 Consiglieri. La convocazione è inviata per iscritto con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo tramite posta elettronica o telefax. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente. Se assente, può essere nominato un Segretario tra i membri presenti per la redazione dei verbali di adunanza. E' validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri. Il Presidente può consentire l'intervento alla riunione e l'esercizio del diritto di voto mediante mezzi di comunicazione anche a distanza.

Il Presidente accerta la decadenza dalla carica del Consigliere che sia stato assente in maniera ingiustificata a più di metà delle riunioni nel corso dell'anno.

8.8 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione non riservati all'Assemblea e ne attua gli scopi prefissati dall'art. 2 del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti di ammissione ed esclusione dei Soci e stabilisce l'importo delle quote associative (annuali e vitalizie) e il termine di scadenza del relativo pagamento. Il Consiglio Direttivo inoltre approva i regolamenti attuativi del presente Statuto.

8.9 Il Consiglio Direttivo, al fine di perseguire efficacemente gli scopi associativi, definisce, supporta e promuove le articolazioni organizzative interne all'Associazione, quali le Aree e Chapter geografici, i Topic, ovvero i gruppi di interesse tematico e professionale, culturale o ludico, le Classi di appartenenza per anni e corsi di iscrizione alla Cattolica del S. Cuore - ALTEMS e le altre articolazioni di rilevante interesse, specificandone le modalità di funzionamento, l'autonomia finanziaria e gli eventuali organi, in coerenza con gli obiettivi dell'Associazione e secondo il Regolamento di funzionamento approvato dal Consiglio Direttivo.

#### ART.9 – PRESIDENTE

9.1 Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale. Al Presidente compete di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione, assicurando il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi dell'Associazione.

9.2 Il Presidente, Alumnus o Alumna della AAA, viene nominato dall'Assemblea, resta in carica tre anni ed è rieleggibile per due sole volte consecutive.

9.3 Ogni anno il Presidente presenta all'Assemblea una relazione sull'andamento dell'Associazione, preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.

9.4 In caso di dimissioni, scadenza del mandato o impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente è tenuto a convocare immediatamente il Consiglio Direttivo e a convocare un'Assemblea per avviare l'iter elettivo del nuovo Presidente.

#### ART.10 – VICEPRESIDENTE

10.1 Il Consiglio Direttivo elegge fra i Membri del Consiglio Direttivo il Vicepresidente, con la funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento nonché per esercitare quelle mansioni per le quali vi sia delega espressa; in tali casi, il Vicepresidente esercita la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In questo caso l'intervento del Vicepresidente costituisce di fronte ai terzi prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

10.2 Il Vicepresidente resta in carica fino alla data di scadenza del mandato triennale del Presidente ed è rieleggibile in tale veste per due sole volte consecutive.

10.3 In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo provvede, nella prima riunione successiva, a nominare un successore.

#### Art. 11 – SEGRETARIO

11.1 Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo tra i componenti dello stesso. Il Segretario su richiesta del Presidente convoca il Consiglio direttivo e ne esegue le deliberazioni; esercita le attribuzioni che gli sono affidate dal Consiglio direttivo ed esperisce gli affari correnti di ordinaria amministrazione; adotta altresì provvedimenti urgenti salvo ratifica del Consiglio direttivo.

## Art. 12 – Il Tesoriere.

12.1 Il Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo tra i componenti dello stesso.

12.2 Il Tesoriere si occupa della gestione amministrativa ed economica dell'Associazione e tiene la contabilità. In mancanza, la carica di Tesoriere è ricoperta dal Presidente del Consiglio direttivo.

12.3 Il Tesoriere per l'attuazione dei compiti attribuiti ha potere di firma e di rappresentanza dell'Associazione.

## ART. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI (se istituito)

13.1 Al Collegio dei Revisori compete di vigilare sull'osservanza del presente Statuto e riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione.

13.2 Il Collegio dei Revisori è composto da tre Membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea tra i Soci iscritti all'ordine professionale dei Dottori Commercialisti o degli Esperti Contabili. Le candidature o segnalazioni devono essere presentate almeno 15 gg. prima dell'Assemblea di nomina. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre volte successive alla prima. Il Collegio dei Revisori elegge il Presidente tra i Membri effettivi. E' invitato alle riunioni il Responsabile Amministrativo dell'Università Cattolica del S. Cuore - ALTEMS che potrà farsi rappresentare da un sostituto.

13.3 Il Collegio dei Revisori esercita le sue funzioni conformemente al modello normativo previsto per i Sindaci di società per azioni dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili. In particolare dovrà redigere una relazione sul bilancio consuntivo, che dovrà essere allegata allo stesso.

13.4 Ciascun membro del Collegio dei Revisori decade dall'incarico al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

- a) sospensione o radiazione dall'ordine professionale di appartenenza;
- b) sentenza dichiarativa di fallimento, inabilitazione o interdizione dai pubblici uffici;
- c) condanna penale;
- d) assenza ingiustificata a più di due riunioni all'anno;
- e) assunzione di altro incarico negli organi deliberativi dell'Associazione.

## ART. 14 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI (se istituito)

14.1 Al Collegio dei Probiviri sono demandate le controversie sull'interpretazione ed applicazione del presente Statuto nonché le eventuali controversie tra Associati o tra Associati e l'Associazione ovvero i suoi organi, ivi compresa l'esclusione del Socio.

14.2 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea scelti tra i Soci Alumni con almeno venti anni dal conseguimento del titolo ALTEMS. Le candidature o segnalazioni devono essere presentate almeno 15 gg. prima

dell'Assemblea di nomina. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre volte successive alla prima. Il Collegio dei Probiviri elegge il proprio Presidente tra i suoi Membri.

14.3 Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

14.4 Ciascun membro del Collegio dei Probiviri decade automaticamente dall'incarico al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

- a) sospensione o radiazione dall'ordine professionale di appartenenza;
- b) sentenza dichiarativa di fallimento, inabilitazione o interdizione dai pubblici uffici;
- c) condanna penale;
- d) assenza ingiustificata a più di due riunioni all'anno;
- e) assunzione di altro incarico negli organi deliberativi dell'Associazione.

#### ART. 15 – PATRIMONIO

15.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal Fondo di Dotazione – determinato in un ammontare pari ad euro .... (... virgola zero zero) - a fronte del quale sussiste, alla data di approvazione del presente Statuto, un Fondo di Gestione eccedente il Fondo di Dotazione stesso e congruo per le esigenze operative dell'Associazione. Mentre il Fondo di Dotazione è indisponibile, il Fondo di Gestione è a servizio della gestione ordinaria di cui al successivo art. 16.

15.2 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

#### ART. 16 – GESTIONE ORDINARIA

16.1 L'esercizio sociale ha durata di dodici mesi e coincide con l'anno di calendario solare.

16.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali e vitalizie dei Soci;
- b) da contributi volontari versati dai Soci;
- c) dalle quote di iscrizione versate dai partecipanti alle iniziative organizzate dall'Associazione;
- d) dai contributi di imprese ed enti interessati a fornire supporto economico all'Associazione;
- e) dalle eventuali rendite del patrimonio;
- f) da ogni altra entrata non espressamente destinata ad incremento del Fondo di Dotazione.

La gestione delle entrate dell'Associazione sarà finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale, di concerto con l'Università, secondo il preventivo approvato annualmente dal Consiglio Direttivo e

con il voto favorevole del Presidente e della maggioranza dei Consiglieri membri del Consiglio Direttivo.

16.3 L'Università Cattolica del S. Cuore - ALTEMS Alumni Association, quale unica associazione Alumni sostenuta dalla stessa, riconosce l'importanza dell'integrazione operativa con l'Università Cattolica del S. Cuore - ALTEMS stessa e, a tal fine, si avvarrà prevalentemente delle strutture dell'Università per le proprie attività. L'Università, a sua volta, si adopererà per creare le condizioni operative necessarie per realizzare l'integrazione operativa citata. Il Data Base degli Alumni Cattolica del S. Cuore - ALTEMS è di proprietà dell'Università Cattolica del S. Cuore - ALTEMS che ne concederà gratuitamente l'uso alla Cattolica del S. Cuore - ALTEMS Alumni Association, salvo revoca.

A riguardo della denominazione, si dà atto che l'utilizzo della parola ALTEMS, marchio registrato spettante all'Università cattolica del S. Cuore, ha luogo per concessione di quest'ultima in base a un contratto di concessione di utilizzo del marchio e fino a che ne ricorra il consenso.

Nel rispetto della Legislazione ivi vigente l'Associazione ha facoltà di promuovere la costituzione ovvero di istituire altre associazioni in paesi esteri laddove vivono ed operano Alumni ALTEMS, secondo il Regolamento di Funzionamento approvato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà dare riconoscimento a tali Associazioni operanti o costituende in paesi diversi dall'Italia, o ad altre Associazioni, purché il loro Statuto e il loro Regolamento rispettino il dettato dell'articolo 2 dello Statuto della Associazione Alumni Altems o comunque si impegnino ad adeguarli.

## ART. 17 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

17.1 L'assemblea Straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con la maggioranza qualificata di almeno tre quarti dei presenti, in proprio o per delega, su proposta del Consiglio Direttivo, nominando il liquidatore o i liquidatori. L'Assemblea non potrà suddividere il patrimonio tra gli associati ma, sentiti gli eventuali organi di controllo prescritti dalla legge, lo dovrà destinare all'Università Cattolica del S. Cuore - ALTEMS, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## ART. 18 – REGIME FISCALE

18.1 L'Associazione non ha fine di lucro, né diretto né indiretto, e si qualifica pertanto come ente non commerciale ai fini dell'imposizione tributaria.

## Art. 19 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice civile.

